



COMUNE DI VISCHE

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10030 Tel. 011 9837501 fax 011 9837810

BANDO ASTA PUBBLICA PER VENDITA LOTTO BOSCHIVO REGIONE DORA EX IMPIANTI SPORTIVI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della determina 2/2022 di approvazione del presente avviso d'asta

RENDE NOTO

Che il **giorno 17.02.2022 alle ore 11,00** presso la sede municipale avrà luogo l'asta pubblica per la vendita di quanto segue: **LOTTO BOSCHIVO REGIONE DORA EX IMPIANTI SPORTIVI** .

L'asta si terrà col sistema del miglior prezzo offerto sul prezzo base di € **1141,66** ai sensi dell'art.73 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni

Le offerte andranno formulate su modello predisposto disponibile presso gli Uffici Comunali o sul sito internet del Comune (www.comune.vische.to.it). Sono ammesse solo offerte economiche in aumento rispetto all'importo a base d'asta. Gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero mediante consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente; entro e non oltre le **ore 12 del 16/02/2022** a pena di esclusione, una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, con indicato sul frontespizio: "Asta pubblica per vendita del lotto boschivo Regione Dora ex impianti sportivi" e generalità del mittente. Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La busta dovrà contenere l'offerta economica predisposta sull'apposito modello, indicando il prezzo offerto a corpo, sia in cifre che in lettere, sottoscritta dall'offerente e corredata da fotocopia del documento di identità.

L'aggiudicatario s'impegna al rispetto del capitolato d'onere allegato al presente avviso di cui dichiara, con la presentazione dell'offerta, di accettarne tutte le prescrizioni.

Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e il prezzo in cifre, sarà considerata valida l'indicazione più conveniente per il Comune di Vische.

L'aggiudicazione avrà luogo in via definitiva a favore della ditta che avrà offerto il miglior prezzo a corpo.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche se pervenisse una sola offerta valida purché superiore al prezzo a base d'asta. In caso di offerte uguali si procederà tramite estrazione a sorte tra i migliori offerenti.. L'offerta costituisce implicita dichiarazione che il prezzo indicato risulta conveniente per l'offerente e comprensivo di ogni onere, ivi compresi quelli connessi alla sicurezza nel cantiere. La formulazione dell'offerta implica la conoscenza dei luoghi e delle vie di accesso e quindi l'implicita presa visione del lotto e dello stato dei luoghi. L'affidamento diventa impegnativo per l'Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone, mentre il soggetto concorrente è vincolato sin dal momento della presentazione dell'offerta.

Vische li, 24.01.2022

f.to Il Responsabile del Procedimento

Geom. Marco Gai

Spett.le Comune di Vische Piazza Col. Amione 1 10030 Vische

ASTA PUBBLICA PER VENDITA LOTTO BOSCHIVO IN LOCALITA' REGIONE DORA EX IMPIANTI SPORTIVI

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____ residente in _____

Via _____ n. _____ telefono: _____

e-mail _____

DICHIARA

di aver preso visione del lotto boschivo posto in vendita;

di non avere cause di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

di sollevare e rendere indenne il Comune di Vische, da ogni responsabilità civile per danni a terzi che si verificano durante o in conseguenza dei lavori di carico ed esbosco;

di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e i vincoli previsti dall'avviso d'asta.

OFFRE

per l'acquisto incondizionato del lotto boschivo in località REGIONE DORA EX IMPIANTI SPORTIVI,

Euro _____ (in cifre)

Euro _____ (in lettere)

Data _____ (firma) _____

ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

Comune di Vische

Capitolato d'Oneri

(redatto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 4 novembre 1957)

*per la vendita a corpo del materiale legnoso proveniente da interventi intercalari in lotto costituito da **265 piante**, in bosco e in parco alberato urbano, entrambi nel territorio del Comune di Vische, da allegare agli atti di vendita di cui costituirà parte integrante.*

A) CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Art.A1-Ente che effettua la vendita

Il Comune di Vische vende il materiale legnoso ritraibile da un unico lotto in parte boschivo e in parte non boschivo (parco urbano) assegnati al taglio nel settembre 2021 dal Dott. For. Daniele Poncino.

Art.A2-Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di **€ 1.141,66** (diconsi euro **millecentoquarantuno/66**).

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario le spese amministrative.

Prima di procedere all'offerta, le ditte partecipanti al procedimento di vendita potranno richiedere all'Ente venditore di rendere noto, in maniera sia pure approssimativa, gli oneri relativi alle spese di cui al comma precedente.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo e utilità dell'Aggiudicatario.

L'Ente venditore all'atto della consegna del lotto boschivo ne garantisce solamente il numero di piante da pièdilista ma non la qualità e la quantità di prodotti che potranno ricavarsi.

L'Aggiudicatario eseguirà il taglio, l'allestimento e il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

Art.A3-Materiale legnoso in vendita

Il materiale legnoso posto in vendita consiste in 206 + 59 piante (rispettivamente in bosco e in parco) per un totale di 265 piante di cui si garantisce unicamente il numero e il diametro secondo quanto riportato nel pièdilista allegato al progetto di taglio, radicate in Comune di Vische in un'unica area di intervento accorpata, su terreni censiti in NCT al foglio II mappale 754 e foglio XXX mappale 122, del Comune di Vische. Sono inoltre interessate dall'intervento le superfici collocate lungo la fascia di pertinenza della Strada comunale nel tratto adiacente le particelle interessate sul foglio II.

Art.A4-Procedimento di vendita

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi dell'art.73 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Art.A5-Ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria dovrà:

- essere iscritta all'Albo delle imprese forestali del Piemonte, ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del Regolamento regionale n. 8 del 29 dicembre 2020 recante: "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2." (B.U. 31 dicembre 2020, 2° suppl. al n. 53)

- risultare idonea all'utilizzazione forestale di lotti boschivi pubblici.

Non possono essere ammessi al procedimento di vendita coloro che non abbiano corrisposto all'Ente venditore le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite di lotti boschivi.

Art.A6-Versamento del prezzo di aggiudicazione

L'Aggiudicatario dovrà pagare l'importo del prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente proprietario nel seguente modo:

100% all'atto dell'aggiudicazione;

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo.

Art.A7-Deposito cauzionale

Prima di iniziare i lavori in bosco, l'Aggiudicatario dovrà costituire un **deposito cauzionale** in numerario presso l'Ente venditore o mediante fideiussione bancaria o assicurativa nella misura del **20% dell'importo di aggiudicazione** a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione, l'Ente venditore potrà annullare il procedimento di vendita al fine di riaggiudicare il lotto boschivo.

Art.A8-Deposito per migliorie boschive

Dovrà essere destinato a opere di miglioramento del patrimonio forestale dell'Ente venditore, a norma dell'art.131 e seguenti del RD 30.12.23 n° 3267, lo **0%** dell'importo del prezzo di aggiudicazione.

Art.A9-Consegna del bosco

Con la stessa comunicazione dell'aggiudicazione della vendita da farsi all'Aggiudicatario, l'Ente venditore inviterà l'Aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro un mese il materiale venduto.

L'Ente venditore provvederà a comunicare il giorno in cui il proprio incaricato procederà alla consegna alla presenza dell'Aggiudicatario.

L'incaricato darà atto nel relativo verbale firmato dall'Aggiudicatario dei termini e segnali che fissano l'estensione del lotto, di prescrizioni particolari attinenti il taglio, il concentramento e l'esbosco e del termine assegnato per i lavori di utilizzazione forestale secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Se l'Aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso; ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Art.A10-Inizio lavori, termine e proroga del termine

L'Aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente e alla Stazione Forestale competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Vista l'esigua dimensione del lotto, il taglio delle piante dovrà essere terminato **entro la stessa stagione silvana** e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro la stessa data, sia per la superficie boscata che per il parco.

Per ogni mese di ritardato termine dei lavori sarà applicata una penale contrattuale di euro **20,00**. Qualora siano trascorsi 12 mesi dalla scadenza dei lavori, l'Ente proprietario avrà facoltà di rescindere il contratto, richiedendo al Corpo Forestale dello Stato il collaudo della tagliata. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art.A11-Individuazione del lotto

I confini dell'area di intervento sono chiaramente individuabili sul terreno e pertanto non

sono stati contrassegnati

Sia nell'area boscata, sia nell'area non boscata, sono state contrassegnate tutte le piante da prelevare, mediante vernice rossa, con bollo a 1,30 m e bollo al piede. Il pièdilista delle piante da abbattere facente parte del progetto autorizzato costituisce allegato fondamentale del presente documento.

Gli alberi morti in piedi di piccole dimensioni da abbattere ma senza valore economico sono stati contrassegnati ma non riportati nel piedilista né computati ai fini del calcolo del prezzo di vendita.

Tutte le piante NON CONTRASSEGNAATE dovranno essere preservate dal taglio.

Gli alberi da preservare e da rilasciare a tempo indefinito (in totale 8 fra vivi e morti a terra) sono stati contrassegnati con una lettera B, bollo al piede e numero d'ordine, mediante vernice blu.

Art.A12-Disciplinare speciale di utilizzazione forestale

L'aggiudicatario ha l'obbligo di condurre i lavori di utilizzazione forestale secondo le seguenti norme tecniche:

B) DISCIPLINARE GENERALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Art.B1-Rispetto della vigente normativa

L'Aggiudicatario, nel corso dell'utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia dei regolamenti e delle leggi in vigore in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l'Ente venditore da qualsiasi responsabilità al riguardo di violazioni alle suddette norme e di eventuali incidenti verificatisi nel corso dei lavori.

Art.B2-Piante ingombranti i tracciati d'esbosco

Le piante da rilasciare eventualmente ingombranti i tracciati di esbosco saranno assegnate al taglio e stimate da un incaricato dell'Ente venditore.

La ditta aggiudicataria potrà procedere al taglio e esbosco delle suddette piante solo dopo aver corrisposto all'Ente venditore il valore delle stesse.

Art.B3-Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale

I lavori di utilizzazione forestale dovranno essere condotti secondo le seguenti modalità:

- a) *I lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo il versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione e dopo la consegna.*
- b) *Nei lotti boschivi costituiti da piante d'alto fusto l'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti e in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi.*
- c) *Nei lotti boschivi costituiti da boschi cedui o cedui composti il taglio dei polloni dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte.*
- d) *Nei lotti boschivi costituiti da boschi cedui o cedui composti il taglio dovrà essere effettuato nel periodo previsto dalla normativa vigente.*
- e) *Nei lotti boschivi costituiti da piante d'alto fusto l'Aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante non martellate o non numerate o non indicate col segno di croce.*
- f) *Nei lotti boschivi costituiti da boschi cedui o cedui composti dovranno essere riservate dal taglio tutte le matricine indicate.*
- g) *Nel corso dei lavori non si dovranno causare danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco; prima di procedere al taglio ed esbosco delle piante danneggiate in maniera irreversibile dovrà essere avvisato l'Ente venditore.*
- h) *Andranno abbattute ed esboscate tutte le piante prive di valore economico indicate col segno di croce.*
- i) *La ramaglia e i residui della lavorazione andranno asportati o sparsi sulla superficie del lotto evitando la formazione di grossi cumuli e avendo cura in ogni caso di non danneggiare la rinnovazione presente.*

- i)bis nella parte a parco urbano la ramaglia dovrà essere interamente esboscata.*
- j) L'esbosco dei prodotti si farà per i tracciati esistenti che, all'occorrenza, saranno indicati dall'Ente venditore; tutti i tracciati di esbosco dovranno essere risistemati al termine dei lavori di esbosco.*
- k) Nel corso dei lavori non si dovrà causare alcun danno alla rinnovazione gamica o agamica presente in bosco.*

Art.B4-Penalità

Per le sottoindicate infrazioni sono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità:

- a) Euro 10 per ogni giorno di taglio prima del versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o prima della consegna qualora prevista (art.B3a).*
- b) Euro 3 per ogni numero o impronta del martello forestale cancellato o reso illeggibile (art.B3b).*
- c) Euro 5 per ogni ceppaia non recisa a perfetta regola d'arte (art.B3c).*
- d) Euro 5 per ogni ceppaia recisa nel periodo di divieto di taglio dei boschi cedui o cedui composti (art.B3d).*
- e) Per ogni pianta non martellata , non numerata, non indicata col segno di croce o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente venditore il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle norme forestali. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base della normativa vigente. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.(art.B3e, B3f, B3g).*
- h) Euro 10 per ogni pianta indicata col segno di croce non tagliata ed esboscata (art.B3h).*
- i) Euro 20 per ogni cumulo di ramaglia presente in bosco (art.B3i).*
- j) Euro 250 per ogni ettometro di tracciato di esbosco aperto o ampliato senza consenso e assegno dell'Ente venditore o non risistemato al termine dei lavori di esbosco (art.B3j).*
- k) Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, si pagherà una penale di Euro 10 se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro 20 se poteva essere evitato, a stima del Collaudatore (art.B3k).*

Art.B5-Sospensione del taglio

L'Ente venditore si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata A.R. all'Aggiudicatario, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti dell'Ente venditore o del Personale del Corpo Forestale dello Stato, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato e alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'Aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria dell'Ente venditore o del Corpo Forestale dello Stato, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art.B6-Obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è obbligato:

- a) a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;*
- b) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;*
- c) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;*
- d) a esonerare e rivalere in ogni caso l'Ente venditore anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.*

Art.B7-Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione nonché alla fine della lavorazione, l'Ente venditore, alla presenza dell'Aggiudicatario, provvederà al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti.

Tale verbale sarà sottomesso al giudizio e alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore.

Art.B8-Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'Aggiudicatario ne dia comunicazione all'Ente venditore. In tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione all'Ente venditore.

Il collaudo sarà eseguito da un incaricato dell'Ente venditore ed eventualmente dal Corpo Forestale dello Stato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata.

L'Aggiudicatario sarà invitato a intervenire al collaudo; in caso di mancato intervento il collaudo sarà eseguito in sua assenza.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Art.B9-Disponibilità della cauzione

L'Ente venditore potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'Aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art.B10-Interessi sulle penalità e indennizzi

Le somme che l'Aggiudicatario dovesse versare all'Ente venditore per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi **entro otto giorni** dalla notificazione del verbale di collaudo dell'utilizzazione.

In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente venditore.

Art.B11-Assicurazione operai

L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente venditore quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta a evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Art.B12-Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente venditore non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art.B13-Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni e da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco e il trasporto esonerando l'Ente venditore da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo. L'Aggiudicatario sarà responsabile di tutti gli incidenti verificatisi nel corso dei lavori di taglio ed esbosco esonerando l'Ente venditore da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art.B14-Riconsegna del lotto e svincolo deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente venditore.

Il deposito cauzionale non sarà svincolato se non dopo che da parte dell'Aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso l'Ente venditore stesso.

Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente venditore per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art.B15-Collaudò d'ufficio

L'Ente venditore ha la facoltà di redigere dichiarazione di regolare esecuzione lavori o verbale di collaudò d'ufficio anziché per sopralluogo quando non vi siano danni gravi e il verbale di rilievo danni sia stato accettato dall'Aggiudicatario o suo delegato senza riserva di sorta.

Art.B16-Applicazione Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato saranno applicate le norme previste dalla Legge 18 novembre 1923, n. 2440, dal Regolamento 23 maggio 1924, n.827, dal Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 4 novembre 1957 di approvazione del Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale e dalla Legge regionale 10 febbraio 2009, n.4 (Regione Piemonte) e s.m.i..

Art.B17-Divieto di subappalti

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti relativi al utilizzazione forestale del lotto boschivo aggiudicato.

Art.B18-Conoscenza del Capitolato da parte dell'Aggiudicatario

L'approvazione del presente Capitolato è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce: *Agli effetti tutti dell'art.1341 del Codice Civile, il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del presente Capitolato, che approva incondizionatamente.*

Vische,

il tecnico forestale

Dott. For. Daniele Poncino

Dichiarazione dell'Aggiudicatario di cui all'art.B18:

(località, data)

(firma)